

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZ. CIVILE

R.G. N. 4/2022

DOTT.SSA DI RAUSO SIMONA

**ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL TRIBUNALE DI S.M.C.V.
DEL DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

Il sottoscritto **Avv. Paolo Cantelmo**, quale procuratore costituito nella procedura in epigrafe del Sig. **VINCENZO TOSCANO**, nato a Caserta il 26.08.1954 e residente in San Nicola La Strada (CE) alla Via Matteotti n. 9, codice fiscale TSCVCN54M26B963H, in ossequio al decreto di omologa del piano del consumatore presentato dal Sig. Toscano, reso da codesto Ill.mo Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Di Rauso in data 17.03.2023 e depositato in data 23.03.2023, con il presente atto propone

ISTANZA

affinché, come disposto dal Magistrato, il decreto di omologa del piano del consumatore presentato dal Sig. Toscano, reso da codesto Ill.mo Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Di Rauso in data 17.03.2023 e depositato in data 23.03.2023 quivi allegato e debitamente oscurati nei dati sensibili, venga pubblicato sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'apposita sezione.

Con osservanza


Napoli, addi data del deposito

Avv. Paolo Cantelmo

(sottoscrizione con firma digitale)

Visto di pubblico
S. Maria CV - 31-03-2023

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa **Gabriella Maria Casella**



V'Ho detto este;
Si pubblica nel sito
SUCU, 20/3/23
Il Presidente Casella





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa Simona Di Rauso,

decidendo sull'istanza per l'omologa del piano del consumatore presentato da Toscano Vincenzo nell'ambito del procedimento n. 4/2022;

letto l'art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012;

ha pronunciato la seguente

DECRETO

1. Toscano Vincenzo ha presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. 3/2012, al fine di poter usufruire di una delle procedure previste dalla predetta legge.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di essere un consumatore;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni dalla data di deposito dell'istanza, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012;
- di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis della predetta legge;
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;



- che tale squilibrio trae origine da finanziamenti accesi per coprire i debiti contratti per il sostenimento di spese familiari ordinarie e straordinarie eccedenti la disponibilità reddituale.

Ha chiarito che l'esposizione debitoria è così composta:

- 1) apertura di credito in c/c (contratto n. 9100631179 datato 1.1.2010) con Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - debito residuo euro 2.474,15;
- 2) cessione del quinto (contratto n. 4900110301 datato 28.2.2019) con Prestitalia S.p.a. - debito residuo euro 16.343,37;
- 3) prestito da terzi (contratto n. 0013103045814220 datato 1.6.2020) con Fiditalia S.p.a. - debito residuo euro 17.919,54.
- 4) tributi Tari vantati dal Comune di San Nicola la Strada - debito residuo euro 3.502,00.

La complessiva situazione debitoria (quale indicata in seno alla relazione) è pari ad euro 40.239,06, oltre al compenso dovuto al professionista designato dall'organismo ed alle spese legali per la presentazione del piano.

Il ricorrente, allegando al piano relazione particolareggiata dell'O.C.C. con relativi allegati, ha rappresentato:

- di essere pensionato dal 1.9.2021 e di aver lavorato come dipendente presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Ufficio RTS di Caserta percependo uno stipendio medio mensile netto di circa euro 1.800,00;
- di essere l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, composto anche dalla moglie e da due figli ;



- di aver avuto un reddito medio mensile ammontante ad euro 1.672,08 per l'anno 2021 e di euro 1.137,45 per l'anno 2022;
- di percepire, a titolo di pensione, un reddito ancora minore (cfr. all.12);
- che le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad euro 1.450,00;
- di non essere proprietario di beni immobili;
- di risiedere anagraficamente presso unità immobiliare concessagli in locazione dall'1.1.2000;
- di essere titolare di un veicolo Fiat Punto - targato DH476ZC.

L'O.C.C. ha rappresentato che la crisi finanziaria sarebbe avvenuta, innanzitutto, perché il reddito percepito già come dipendente pubblico non consentiva di affrontare le spese straordinarie o in eccedenza rispetto alla disponibilità reddituale, spese aumentate in conseguenza delle maggiori necessità per un nucleo di quattro persone, sicché si è reso necessario il ricorso a finanziamenti.

Il successivo ricorso ad altri prestiti è stato poi finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti.

La situazione è peggiorata a seguito dell'andata in pensione del debitore nel 2021, per sopraggiunti limiti di età, con conseguente riduzione del reddito disponibile (da euro 1800,00 mensili a circa 1117,00 euro mensili) per sostenere non solo le spese mensili familiari ma anche le rate dei finanziamenti contratti.

L'istante ha depositato una proposta di piano del consumatore che prevede il pagamento dei debiti tributari nella misura del 100% ed il pagamento dei debiti



finanziari - relativi a creditori tutti chirografari - nella misura del 12% utilizzando una parte del proprio TFS, maturato ed in corso di erogazione al momento del deposito della proposta, pari ad euro 9.833,58.

Dopo la fissazione dell'udienza, la parte ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori del ricorrente.

Dietro richiesta formulata dal giudice precedente nel decreto del 18.5.2022, l'organismo ha provveduto a quantificare la quota di pensione pignorabile nella misura di 1/5 del reddito medio mensile, ai sensi degli artt. 544 e 545 commi 4 e 5 c.p.c., pari ad euro 216,63.

Agli atti non risultano contestazioni all'omologa, sollevate da parte dei creditori regolarmente avvisati (cfr. comunicazioni depositate il 18.11.2022 e l'8.1.2023).

All'udienza del 26.1.2023, il giudice delegato ha riservato la causa in decisione.

2. Il piano proposto dal Toscano Vincenzo - ai sensi dell'art. 3 della L. 3/2012 può essere omologato.

2.1. Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett b) legge n. 3/12, ovvero di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI



del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”, secondo la definizione data da ultimo dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di euro 40.239,06, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni non essendo proprietario di alcun bene immobile, disponendo solo di un bene mobile registrato, ossia la automobile fiat punto, e potendo contare sul solo reddito da pensione e sul tfs maturato;

- non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

2.2. Con riferimento al requisito dell'assenza del dolo e della colpa grave - come richiesto dalla legge n. 3/2012 modificata dal d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020 si osserva quanto segue.



Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede in piena armonia con il testo del codice della crisi di impresa (cfr. art. 69 comma 1 codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Si tratta, quindi, alla luce delle modifiche apportate alla L. 3/2012 dal D.L. 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata dal legislatore del 2020 non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.



Il deposito del “piano del consumatore” previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un’attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell’assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l’accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell’O.C.C. – della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l’istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l’omologazione del piano proposto.

L’assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz’altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave. Di contro, non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (Cfr.



Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Ciò in linea anche con l'orientamento più recente dei giudici di merito secondo cui: "In materia di piano del consumatore, l'art. 7 comma 2 della L. n. 3 del 2012, come da ultimo novellato dalla L. n. 176 del 2020, prevede come ipotesi di inammissibilità quella in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Posto che l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al ricorrente e che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione di tale onere processuale, laddove lo stesso non venga assolto, la proposta deve essere dichiarata inammissibile" (cfr. Tribunale Patti, Decr., 03/06/2021).

Nel caso di specie, la parte istante si è trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti.

Ed, infatti, è emerso che la crisi finanziaria è avvenuta, innanzitutto, perché il reddito percepito già come dipendente pubblico non consentiva di affrontare le spese



straordinarie o in eccedenza rispetto alla disponibilità reddituale, spese aumentate in conseguenza della maggiori necessità per un nucleo di quattro persone, sicchè si sono resi necessari ricorsi ai finanziamenti iniziali.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato poi finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari.

Ed infatti, in disparte la debitoria riguardante tributi (Tari) non pagati al Comune di San Nicola per un importo pari a circa 3500.00 euro, la debitoria complessiva è costituita prevalentemente da debiti verso banche e/o finanziarie per prestiti personali e/o fidi.

Il sovraindebitamento sorge, nel caso di specie, prima dell'1.9.2021, data di collocamento a riposo d'ufficio del Toscano per sopraggiunti limiti d'età (cfr. allegati nn. 13 e 15 in atti), ossia dall'anno 2019 quando il rapporto dato dalla somma delle rate pagate mensilmente ed il reddito mensile netto inizia a superare il valore del 35%, tetto massimo consigliato dalla Banca d'Italia, al di sopra del quale, infatti, il consumatore si definisce sovraindebitato (cfr. tabella riportata a pag. 14 della relazione del Gestore della crisi).

Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere onorata.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al



netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari.

A riscontro di quanto sostenuto e delle spese familiari ordinarie cui far fronte il debitore deposita una serie di allegati: nell'all. 9 sono presenti le tasse d'iscrizione universitarie sostenute per il figlio Giovanni nel 2020 e per la figlia Adele nel 2021; nell'all. 19 è presente il contratto di locazione in essere dal 1.1.2000; nell'all. 21 vi è il premio RCA semestrale versato nel 2021.

Con il pensionamento del Toscano, la situazione è divenuta ancora più complessa, atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita minimamente dignitoso per il nucle familiare.

Ed infatti se il ricorrente prima dell'1.9.2021 aveva, come fonte di entrata, uno stipendio da dipendente pubblico tale da permettergli un reddito medio mensile di circa euro 1.800,00, con il pensionamento tale reddito si è ridotto a circa 1.137,45 euro, somma assolutamente insufficiente per sostenere non solo le spese mensili familiari, comprensive del canone di locazione, ma anche le rate dei finanziamenti contratti.

Né sono state sollevate contestazioni sulla convenienza del piano da parte dei creditori che nulla hanno osservato; dalla relazione dell'Occ (pg.13-15) si evince, del resto, che i creditori non hanno tenuto adeguatamente conto del merito creditizio dell'istante.

L'art. 12 bis, comma 3-bis e, ai fini dell'omologazione, attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali



da dimostrare la sua esclusiva responsabilità.

Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore -che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore- deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-*bis* in materia di credito ai consumatori e 120-*undecies* in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.)

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli



obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, mirando all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito.

Orbene, come evidenziato nella tabella di pagina 14 della relazione dell'OCC, Prestitalia e Fiditalia hanno concesso ulteriori finanziamenti a fronte di un rapporto rata-reddito superiore al valore del 35%, tetto massimo consigliato dalla Banca d'Italia, al di sopra del quale, infatti, il consumatore si definisce sovraindebitato.

In mancanza di specifiche contestazioni, poi, sulla convenienza del piano, rimessa ai creditori o a qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, l. n. 3/12, non è necessario, ai fini dell'omologa, che il Giudice valuti la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

A fronte di una pensione pari comunque a circa euro 1132,00 e dell'assenza di beni immobili, la proposta appare comunque conveniente per i creditori, atteso che il ricorrente ha depositato una proposta di piano del consumatore che prevede il pagamento dei debiti tributari nella misura del 100% ed il pagamento dei debiti finanziari - relativi a creditori tutti chirografari - nella misura del 12% utilizzando una parte del proprio TFS, maturato ed in corso di erogazione al momento del deposito della proposta, pari ad euro 9.833,58.



Ciò anche tenendo conto che in tal caso la soddisfazione dei creditori sarebbe immediata.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano del consumatore.

Letti gli artt. 7-9 della legge n.3/12

PQM

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da Toscano Vincenzo.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C.V., 17.3.2023

Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso



Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza

Da: PEC TERZA SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI SMCV <sez3.civile.tribunale.santamariacapuaavetere@giustiziact.it>
Inviato: venerdì 31 marzo 2023 13:38
A: Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza
Oggetto: Trasmissione della documentazione relativa al Piano del consumatore R.G. N. 4-2022 VINCENZO TOSCANO
Allegati: Istanza vistata e decreto per la pubblicazione sul sito del Tribunale di SMCV - R.G. 4-2022.pdf

Si trasmette, come da circolare sulla materia, la documentazione relativa al Piano del consumatore R.G. N. 4/2022 debitamente oscurata e autorizzata dal Presidente Dott. Enrico Quaranta per la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Cordiali saluti

Il Funzionario giudiziario
Dott. Gennaro Cutillo

Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza

Da: Per conto di: sez3.civile.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziact.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 31 marzo 2023 13:37
A: Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione della documentazione relativa al Piano del consumatore R.G. N. 4-2022 VINCENZO TOSCANO
Allegati: postacert.eml (5,59 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/03/2023 alle ore 13:37:24 (+0200) il messaggio "Trasmissione della documentazione relativa al Piano del consumatore R.G. N. 4-2022 VINCENZO TOSCANO" è stato inviato da "sez3.civile.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziact.it" indirizzato a:

segreteria presidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 98D896E5.00183FE4.37754508.76E007ED.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 31/03/2023 at 13:37:24 (+0200) the message "Trasmissione della documentazione relativa al Piano del consumatore R.G. N. 4-2022 VINCENZO TOSCANO" was sent by "sez3.civile.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziact.it" and addressed to:

segreteria presidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it

The original message is attached.

Message ID: 98D896E5.00183FE4.37754508.76E007ED.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission